

Regolamento Prestazioni Aggiuntive

**Area Dirigenza
medica e
veterinaria**

**Dirigenza Sanitaria
non medica**

Personale Area Comparto Sanità

Quadro normativo e contrattuale di riferimento

CCNL Area della Sanità 2016 – 2018

CCNL Comparto Sanità 2019 – 2021

Legge n.56 del 26 maggio 2023

Legge 120/2007

D.lgs 66/2003

D.L. 402/2001 convertito nella L. 1/2002

Sommario

Articolo 1 – Oggetto.....	pag. 4
Articolo 2 – Definizione.....	pag. 4
Articolo 3 - Presentazione della richiesta.....	pag. 5
Articolo 4 – Procedura.....	pag. 6
Articolo 5 - Principi generali per la partecipazione.....	pag. 7
Articolo 6 - Parametri economici e limiti.....	pag. 8
Articolo 7 - Norma finale.....	pag. 10

Art.1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il ricorso alle prestazioni aggiuntive (PA) dei dirigenti afferenti all'area medico-veterinaria, all'area sanitaria e del personale del comparto.

Presupposto per il ricorso alle PA è la carenza di personale medico e sanitario che non consenta di assicurare livelli essenziali di funzionalità dei servizi.

Il presente Regolamento trova disciplina nel seguente quadro normativo e contrattuale di riferimento:

- art. 115 comma 2 e comma 2 bis del CCNL Area Sanità 2016-2018;
- art. 24 comma 6 CCNL Area Sanità 2016 – 2018;
- CCNL Comparto Sanità 2019 - 2021;
- D.L. 402/2001 convertito nella L. 1/2002;
- L. 120/2007
- D.lgs 66/2003
- Legge n.56 del 26 maggio 2023

Art.2 Definizione

Si considerano prestazioni aggiuntive le prestazioni richieste dall'azienda ai propri dirigenti ed al personale sanitario del comparto in via eccezionale e temporanea, oltre l'orario di servizio, ad integrazione dell'attività istituzionale allo scopo di:

- incrementare la produzione, a fronte di una crescente domanda, di prestazioni sanitarie rispetto all'offerta;
- ampliare e facilitare la possibilità di accesso alle prestazioni da parte dell'utenza;
- ottimizzare l'uso delle risorse strumentali e strutturali;
- fronteggiare eventuali carenze di organico a fronte dell'impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi costi;
- superare eventuali criticità nelle coperture di turni di guardia per carenza di organico e/o assenze di personale medico superiore a trenta giorni.

L'istituto delle prestazioni aggiuntive non può essere utilizzato quale strumento di pianificazione ordinaria dell'attività istituzionale e, di norma, deve essere attivato dopo aver messo in atto modalità organizzative temporanee in relazione a contingenti variazioni di attività delle Strutture interessate.

Il ricorso alle prestazioni aggiuntive è consentito in presenza di conclamata carenza di personale interno e contestuale impossibilità di reclutamenti immediati per le figure professionali necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza da parte delle strutture interessate.

Art. 3 - Presentazione della richiesta

La richiesta di autorizzazione per l'effettuazione di prestazioni aggiuntive deve essere presentata sul modulo allegato A al presente Regolamento, predisposto dall'Ufficio Organizzazione e Gestione Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI), dal Direttore/Responsabile della struttura, congiuntamente al Direttore di Dipartimento nell'ambito del quale si sviluppa la progettualità per la quale si chiede l'autorizzazione, alla Direzione Generale dell'ASL n. 1 per l'autorizzazione preventiva a seguito della quale verrà predisposta dal servizio competente la relativa Deliberazione.

Al fine di omogeneizzare le richieste, le stesse devono essere prodotte utilizzando l'apposito modello allegato (Allegato A) di cui sono elementi essenziali quelli di seguito elencati:

- struttura richiedente,
- motivazioni, finalità generali e descrizione sintetica delle attività,
- indicazione del numero di ore necessarie per soddisfare le esigenze sottese alla richiesta e loro pianificazione mensile,
- tempistica dello sviluppo dell'attività,
- dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del Direttore di Struttura, dell'effettuazione di una programmazione congrua ed appropriata dell'orario di lavoro e che, ciò nonostante, per rispondere alle esigenze assistenziali ed assicurare i livelli essenziali di assistenza, risultano necessarie ore in prestazione aggiuntiva;

- elenco nominativo del personale partecipante alle attività, con indicazione del profilo professionale e/o della disciplina di appartenenza;
- impegni orari previsti per ciascuna unità di personale coinvolta con l'indicazione del numero totale di ore e loro pianificazione mensile.

Art. 4 – Procedura

Sulla base della richiesta motivata e circostanziata, come da art. 3, ed in base agli indirizzi strategici aziendali, della programmazione territoriale, mediante analisi dei bisogni e definizione dei volumi di attività e degli obiettivi assistenziali relativi al territorio di riferimento, nel limite delle risorse assegnate per i diversi livelli e sub livelli assistenziali, il Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari assume la Deliberazione di autorizzazione delle prestazioni aggiuntive, con oneri a carico del proprio bilancio.

Il Direttore della struttura che ha attivato la richiesta di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 3 è individuato, con la Deliberazione di autorizzazione del Direttore Generale, come Responsabile della Realizzazione delle Attività (RRA).

Il RRA è tenuto, tra l'altro:

- al controllo delle presenze del personale che effettua le prestazioni aggiuntive, nel pieno rispetto delle disposizioni in tema di numero massimo di ore settimanali di lavoro come previsto dal D.lgs. 66/2003 modificato dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161;
- alla verifica che i dipendenti interessati abbiano assolto l'orario di servizio istituzionale che dovrà essere reso integralmente nel mese di riferimento;
- alla verifica che le prestazioni aggiuntive siano ripartite in modo equo tra tutti i dirigenti/personale del comparto che ha dato la propria disponibilità, e rese solo negli orari consentiti e autorizzati ed in conformità al piano approvato dall'Azienda;
- al rispetto dei limiti del budget assegnato;
- all'esclusione dalle prestazioni aggiuntive del personale non avente diritto;
- alla verifica che vi sia corrispondenza tra le prestazioni aggiuntive dichiarate nel

piano approvato dall'Azienda e le prestazioni aggiuntive rese;

- alla certificazione e alla trasmissione alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali – Ufficio Organizzazione e Gestione ALPI- , dell'allegato B parte integrate e sostanziale del presente Regolamento, contenente il riepilogo delle giornate e delle ore in cui il personale ha svolto orario aggiuntivo. La certificazione dovrà attestare che l'attività è stata svolta nel pieno rispetto di quanto disposto nell'autorizzazione.

Art. 5 - Principi generali per la partecipazione ed esclusioni

Il personale interessato è ammesso al progetto esclusivamente su base volontaria.

Sono esclusi dalla partecipazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1 del presente regolamento:

- il personale del ruolo amministrativo, tecnico e professionale non sanitario;
- il personale a rapporto di lavoro non esclusivo;
- il personale in part-time ;
- il personale con prescrizioni limitative dell'attività lavorativa;
- il personale che fruisca della riduzione dell'orario di lavoro (ex L. 104/92, allattamento ecc.);

è fatto inoltre divieto di effettuare prestazioni aggiuntive nelle giornate di assenza per:

- riposo biologico per rischio radiologico/anestesiologico;
- malattia;
- infortunio;
- sospensione dal servizio;
- astensione obbligatoria dal servizio;
- aspettativa a qualsiasi titolo;
- permessi retribuiti che interessino tutto l'arco della giornata;
- permessi sindacali che interessino tutto l'arco della giornata;
- esercizio del diritto di sciopero, se di durata pari a tutto l'arco della giornata;
- congedo straordinario-retribuito ex art.42 comma 5 D.Lgs 151/2001;
- congedo di paternità/maternità;
- congedo parentale.

L'attività in regime di prestazioni aggiuntive è altresì esclusa nel corso del turno di reperibilità, del turno di guardia e nelle 11 ore successive al termine della guardia finalizzate al riposo psicofisico, in particolare il personale della Dirigenza medica, il personale della Dirigenza Sanitaria ed il personale del Comparto sanitario dovrà fruire di 11 ore di riposo consecutive nell'arco delle 24 ore.

Non è possibile rinunciare al riposo settimanale ed al riposo dopo la notte.

A maggior chiarimento si specifica che:

- Per i Dirigenti Medici le ore settimanali in prestazioni aggiuntive non possono essere superiori a 10;
- Per il Personale sanitario del Comparto le ore settimanali in prestazioni aggiuntive non possono essere superiori a 12.

Nel caso in cui l'attività aggiuntiva risulti prestata in una delle condizioni ostantive elencate, il relativo compenso non sarà liquidato e l'Azienda valuterà altresì l'adozione degli opportuni provvedimenti collegati alla rilevata inadempienza.

In ragione della mancanza di un vincolo di debito orario sono di norma esclusi dalla possibilità di svolgere prestazioni aggiuntive i Direttori di Struttura Complessa fatta eccezione per prestazioni specifiche ed extra ordinarie da autorizzare a cura del Direttore Generale.

Il Direttore della struttura potrà inserire in prestazioni aggiuntive il personale escluso, solo in casi di eccezionale carenza di personale che mette a rischio la continuità assistenziale e solo dopo aver esperito ogni tentativo utile di individuare altro personale.

In questi casi il RRA procederà richiedendo prestazioni aggiuntive, nell'ordine a:

- personale con prescrizione limitativa dell'attività lavorativa, se il contenuto della prestazione aggiuntiva è nel rispetto della prescrizione limitativa;
- personale che fruisce di riduzione dello orario di lavoro (ex L. 104/92).

Art. 6 - Parametri economici e limiti

Condizione essenziale per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive è rappresentata dalla effettuazione al di fuori del normale orario di lavoro e dalla collegata registrazione sul sistema aziendale di rilevazione automatica delle presenze mediante specifiche procedure previste per essa. Eventuali giustificativi alla mancata timbratura delle prestazioni aggiuntive potranno essere ammessi solo in casi eccezionali (es. timbratore non funzionante – etc).

La remunerazione delle attività aggiuntive avviene esclusivamente ad ore/accessi di durata prestabiliti.

Il limite individuale massimo per il personale delle tre aree per prestazioni orarie aggiuntive, non potrà comportare il superamento delle 48 ore settimanali, compreso l'orario istituzionale, come previsto dal citato D.lgs. 66/2003 e s.i..

I compensi previsti per le prestazioni orarie aggiuntive potranno essere liquidati solo se è stato assolto il debito orario mensile individuale.

In caso di debito orario non assolto le ore aggiuntive effettuate potranno essere liquidate solo dopo l'assolvimento del debito orario nei tempi e nelle modalità contrattualmente previsti.

In caso di debito orario non assolto, le ore aggiuntive effettuate saranno utilizzate in via prioritaria fino a concorrenza per il ripiano del predetto debito orario e potranno essere liquidate solo le ore eventualmente residue.

Fermo restando il suddetto limite massimo, il compensi per l'attività aggiuntiva sono così come di seguito determinati:

a) per il personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria non medica, nel rispetto della normativa contrattuale:

- il costo orario per le prestazioni aggiuntive viene stabilito in 80,00 euro lordi. Tale valore potrà essere elevato sino a 100,00 euro lordi, in via del tutto eccezionale, per il raggiungimento di obiettivi considerati di particolare rilevanza strategica da parte della Direzione Aziendale e solo per attività eccedenti il budget negoziato;
- il costo di un turno notturno di guardia aggiuntivo di dodici ore [20,00-08,00] è stabilito in euro 640,00 lordi con un tetto massimo annuale non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in Azienda nell'anno precedente. Quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile, salvo deroghe straordinarie autorizzate dal Direttore Generale;

b) per il personale del comparto il costo orario per le prestazioni aggiuntive è fissato nella quota percentuale del 50% rispetto al compenso spettante al personale dell'area della dirigenza. Col variare pertanto del costo orario per la dirigenza, varierà di conseguenza anche quello del comparto.

La liquidazione dei compensi dovuti agli aventi diritto per l'attività effettivamente svolta in regime di prestazioni aggiuntive, nei limiti della delibera di autorizzazione, è demandata alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali – Ufficio Organizzazione e Gestione ALPI.

L' Ufficio Organizzazione e Gestione ALPI provvederà alla predisposizione del provvedimento di liquidazione solo a seguito della ricezione, da parte del RRA, del modello di riepilogo allegato B, e nel caso in cui si riscontrino situazioni anomale o incongruenze provvederà alla segnalazione delle stesse al RRA.

I compensi sono corrisposti di norma entro il secondo mese successivo al mese in cui è stata resa la prestazione.

Per quanto riguarda le eventuali prestazioni extra budget negoziato, la competenza della liquidazione è in capo alla Struttura che ha predisposto il progetto;

Art. 7 – Norma finale

Il presente Regolamento, una volta approvato con atto deliberativo del Direttore Generale, produrrà i suoi effetti giuridici dalla data di esecutività dell'atto deliberativo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda ai vigenti CCCCNNLL, al CCNL dell'area Sanità 2016 - 2018 e al CCNL 2019 – 2021 Comparto Sanità nonché alle disposizioni delle norme vigenti in materia di personale.

Allegati al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale:

Modello A – Richiesta di Autorizzazione allo svolgimento di prestazioni aggiuntive;

Modello B – Riepilogo delle giornate in cui il personale ha svolto orario aggiuntivo.